

# *Il Mondo del Cavaliere*

RIVISTA INTERNAZIONALE SUGLI ORDINI CAVALLERESCHI



COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE PER LO STUDIO DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI

ASSOCIAZIONE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

## ASSOCIAZIONE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

La quota associativa fissata per il 2016, comprensiva dei 4 numeri annuali della rivista *Il Mondo del Cavaliere* e dei 2 notiziari semestrali *AIOC* è di Euro 35,00 (trentacinque) per i residenti all'estero Euro 40,00 (quaranta) che possono essere versati sul C/C postale n° 19936582 intestato:

**Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche**  
Casella Postale, numero 932  
40100 Bologna

<http://www.icocregister.org/> e-mail: [aioc@iol.it](mailto:aioc@iol.it)

IBAN: IT89F0760102400000019936582  
BIC: BPPIITRRXXX.

A seguito della delibera adottata dall'Assemblea dell'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche del 18 aprile 2015 è stato stabilito che i Soci che versano quale importo associativo 2016 la somma di Euro 560,00 (cinquecentoventicinque) sono iscritti quali Soci Fondatori.

I Soci dell'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche hanno diritto ad un servizio telefonico gratuito di consulenza sulla materia cavalleresca telefonando dalle 18 alle 19, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ai numeri: 051.271124 - 0549.900323 oppure 388.0010099. In caso di assenza è possibile lasciare un messaggio in segreteria indicando esattamente nome, cognome, numero telefonico e motivo della telefonata, in modo da poter essere richiamati e ricevere ugualmente risposta.

**TITOLI ACCADEMICI, CAVALLERESCHI, NOBILIARI E PREDICATI** - La Direzione della rivista *Il Mondo del Cavaliere* rende noto che, non essendo proprio compito entrare in merito alla validità giuridica di titoli accademici, cavallereschi o nobiliari, i nominativi sono pubblicati negli Studi oppure nelle rubriche: Associazioni, Ordini Cavallereschi, Cronaca e Recensioni così come ricevuti, senza attribuire ad essi alcun valore o entrare nel merito, ma generalmente così come vengono indicati sui certificati di stato civile del Paese dove gli interessati godono la cittadinanza. Si pubblicano anche concessioni o promozioni relative a Decorazioni od Ordini Cavallereschi autorizzabili nella Repubblica Italiana in base alla legge 3 marzo 1951, numero 178. Si rendono note le nomine e gli avanzamenti di grado delle Forze Armate (o assimilabili), e quei riconoscimenti provenienti direttamente dalle Autorità della Repubblica Italiana o dei Paesi riconosciuti dal Governo Italiano. Si vuole precisare che il nostro scopo è quello di sforzarci per presentare scientificamente ai lettori il numero più elevato di studi o notizie sulle scienze documentarie della storia, effettuando sempre il più rigoroso controllo delle informazioni rese disponibili; tuttavia siamo obbligati talvolta a editare notizie e studi che contengono trattamenti, titolature nobiliari e predicati o titoli cavallereschi, che possono non essere accettati come validi dalle organizzazioni che editano *Il Mondo del Cavaliere*, che fondano il loro lavoro esclusivamente sul serio rigore scientifico. Purtroppo dobbiamo talvolta trovare soluzioni di opportunità che oltrepassano i nostri postulati, ad esempio non eliminando da un documento riportato una titolatura o un trattamento improprio. Vogliamo ricordare che la Repubblica Italiana non riconosce i titoli nobiliari, ed aggiungiamo che la Corte costituzionale con sentenza n. 101 del 26 giugno 1967 ha dichiarato incostituzionale tutta la legislazione nobiliare emanata durante il Regno d'Italia (che era il successore degli Stati Preunitari), ragione per cui considerando anche l'introduzione della legge sul divorzio (legge n. 898/1970) e quella della riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975) non sarebbe certa nessuna attribuzione in ambito nobiliare e noi ci atteniamo a questi dettami ritenendoli validi. Poiché solo il sovrano sul trono o l'autorità statale dove è contemplata la legislazione nobiliare possono concedere e riconoscere onori, dignità e titoli di natura nobiliare, tutti gli altri provvedimenti per noi sono privi di qualunque efficacia o valore ad esclusione di quello morale nell'ambito privato. Quando perciò pubblichiamo studi riferiti a documenti conservati in archivi pubblici ci tocca accettare quanto in essi indicato, pur sapendo che le attribuzioni possono essere prive del diritto, inesatte, o, peggio ancora, provenienti da falsificazioni antiche o recenti. Anche nel caso di eventuali dispute dinastiche all'interno di Case già Sovrane, mantenendoci al di sopra delle parti, attribuiamo titolature e trattamenti così come pervengono, senza entrare nel merito.

## Sommario



### In 1° di copertina:

S.A.R. la principessa Maria Teresa di Borbone Parma

### In 4° di copertina:

Stemma della Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi.

Rosario Poidimani e la supposta "diffamazione" dello storico Guy Stair Sainty. 35

A. Lembo

Il generale conte Paolo Franzini Tibaldeo e le sue decorazioni. 40

M. Matteucci

Le circostanze storiche che videro l'istituzione dell'Ordine di San Giuseppe. 44

M.L. Pinotti

La Cruz de Mérito da Casa Real Portuguesa. 48

M.L. Pinotti

La Cruz de Mérito de Frei São Nuno Álvares Pereira, Prior da Ordem de São João. 51

P.F. degli Uberti

S.A.R. la principessa Maria Teresa di Borbone Parma, presidente del Senato Accademico dello Studium, ed i nuovi accademici. 52

M.L. Pinotti

L'edizione 2016 del Ballo dei 100 e non più 100. 54

Cronaca ed eventi. 57

**OPINIONI DEGLI ARTICOLI** - La Direzione della rivista *Il Mondo del Cavaliere* rende noto che i pareri e le opinioni espresse nei lavori che pubblica rappresentano l'esclusivo pensiero dei loro autori, senza per questo aderire ad esso. Per questa ragione declina tutte le responsabilità sulle affermazioni contenute negli articoli, come pure rende noto che i collaboratori, per il solo fatto di scrivere sulla rivista, non si devono sentire identificati con le opinioni espresse nell'EDITORIALE.

In questa pubblicazione di carattere scientifico articoli, note e recensioni vengono pubblicati gratuitamente.

Gli articoli, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

### Il Mondo del Cavaliere

*Rivista Internazionale sugli Ordini Cavallereschi*

è l'organo ufficiale della *Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi*, ed anche il bollettino del Consiglio Direttivo e rivista dell'*Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche - AIOC*.

**Direttore Responsabile:** Pier Felice degli Uberti

**Segretario di Redazione:** Maria Loredana Pinotti

Quota d'iscrizione in qualità di Socio dell'A.I.O.C. 2016, comprensiva dei 4 numeri della rivista *Il Mondo del Cavaliere* e dei 2 Notiziari semestrali *AIOC*: Euro 35,00 (residenti estero Euro 40,00).

Solo Abbonamento 2015: Euro 40,00.

Numero singolo od arretrato: Euro 12,00.

Tutta la corrispondenza deve essere inviata a:

*Il Mondo del Cavaliere - c/c AIOC*

Casella Postale, 932 - 40100 Bologna

Tel. 0549.900323 - Tel./Fax 051.271124 Cell. 388.0010099

<http://www.icocregister.org/> e-mail: [aioc@iol.it](mailto:aioc@iol.it)



## *Rosario Poidimani e la supposta “diffamazione” dello storico Guy Stair Sainy*

Nell'ormai lontano 2004 inizia una vicenda giudiziaria che vede protagonisti Rosario Poidimani e Guy Stair Sainy relativamente ad alcune frasi apparse sul sito [www.chivalricorders.org](http://www.chivalricorders.org) giudicate dal Poidimani offensive, ma che in base alla sentenza della Corte d' Appello di Venezia del 27 gennaio 2016 sono solo il prodotto espressivo



Sopra, lo storico Guy Stair Sainy. In basso, Rosario Poidimani

di “una critica pungente alle pretese dinastiche di questi, che si limita a negare, e, soprattutto, in un bonario sarcasmo nei confronti delle persone che danno credito alle pretese del Poidimani”: l'esito della vicenda stabilisce un precedente a favore del giusto diritto di critica in ambito araldico, genealogico, e nobiliare che ha visto inusitatamente in questi ultimi anni vari esponenti del settore rivolgersi alla magistratura pretendendo di vedere riconoscere una presunta diffamazione nei loro confronti mai esistita. Ma veniamo ai prodromi di questa storia incentrata su Maria Pia di Sassonia Coburgo Braganza<sup>1</sup>, uno dei casi più discussi del secolo XX circa la pretesione al trono del Portogallo nella successione a Manuele II, figlio di Carlo I (suo preteso fratellastro), morto senza figli nel 1932; pretesione sorta in seguito ad una

petizione firmata il 15 luglio 1957 da dieci monarchici portoghesi, nella quale le si chiedeva di rivendicare il trono: l'anno successivo Maria Pia si recò in Portogallo e venne ricevuta dal presidente della Repubblica Francisco Craveiro Lopes, mentre il primo ministro Antonio de Oliveira Salazar rifiutò di incontrarla. Nelle elezioni presidenziali di quell'anno sostenne la candidatura di Humberto Delgado continuando a farlo anche dall'esilio in Brasile. Da quel momento prese ad usare il titolo di “duchessa di Braganza”. Sebbene la maggioranza dei monarchici portoghesi sostenesse Duarte Nuno di Braganza, che portava a pieno diritto il titolo di duca di Braganza ed era riconosciuto sia nel Portogallo che dalla maggior parte delle altre case reali europee, Maria Pia riuscì a portare dalla propria parte una piccola minoranza di monarchici, oppositori di Salazar, perché Duarte Nuno aveva consigliato ai monarchici di sostenere il dittatore Salazar nella speranza che questi poi restaurasse la monarchia portoghese come Francisco Franco aveva fatto in Spagna. I monarchici portoghesi erano stati divisi per oltre un secolo tra “michelisti” e “costituzionalisti”. I primi erano in favore del re Michele, sostenitore del tradizionalismo, che aveva perso il trono, vivendo per il



resto della vita in esilio: ai suoi discendenti era stata impedita per legge la successione al trono, mentre le leggi che

<sup>1</sup> Maria Pia di Sassonia Coburgo Braganza, presumibilmente nata il 13 marzo 1907 in Avenida da Liberdade, parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, a Lisbona, sosteneva senza adeguate prove documentali di essere figlia di una relazione adulterina tra il re Carlo I del Portogallo sposato con Amelia d'Orléans, e Maria Amelia Laredó e Murça, nativa di Cameté, Stato di Parà, Brasile, figlia, secondo il certificato di battesimo di Madrid, di Armando Maurice Laredó e Laredó e Maria Amélia Murça e Berhen. Maria Amélia Laredó e Murça era figlia di una ricca coppia brasiliana trasferitasi in Europa e utilizzava senza diritto il titolo baronale, senza suscitare troppe obiezioni a causa della loro ricchezza. Maria Amélia non era sposata quando diede alla luce la figlia: Maria Pia ha sempre sostenuto che la madre ed i nonni la portarono a Madrid dove fu battezzata nella chiesa di San Fermín de los Navarros il 15 aprile e che tale sacramento venne poi registrato nella chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo e di San Luigi. Affermò che sul registro di battesimo il nome del padre fosse “D. Carlos de Sassonia-Coburgo y Savoya de la Casa de Braganza de Portugal”, cioè l'allora re Carlo I del Portogallo. Ma i registri battesimali originali della chiesa sarebbero andati distrutti durante la guerra civile spagnola insieme al preteso certificato di battesimo di Maria Pia. Nel 1939 il vicario generale della diocesi di Madrid-Alcalas emise un certificato di battesimo alla donna seguendo le informazioni fornite da Antonio Goicoechea y Cusculluela, membro del Parlamento spagnolo e della Banca di Portogallo, che sostenne di essere stato presente al rito e che divenne un importante testimone durante i vari processi rotali. Successivamente la donna usò questo certificato come “prova” per le sue pretese “regali”. Maria Pia sostenne inoltre che negli archivi della diocesi di Madrid-Alcalá esistesse una copia di un documento firmato dal re Carlo I il 14 marzo 1907 con cui riconosceva Maria Pia come figlia riportando che “lei può portare il mio nome e godere da adesso di tutti gli onori, le prerogative, i privilegi, obblighi e vantaggi dei principi della casa di Braganza di Portogallo”. Ma come per il certificato di battesimo l'originale di questo documento, di cui non esistono prove, non è sopravvissuto alla guerra civile. Le sue pretese mai furono ritenute vere dalla Casa Reale di Braganza e dalle altre case reali europee.

ne stabilivano l'esilio vennero abrogate solo nel 1950 da Salazar. I secondi sostenevano la regina Maria II e i suoi figli, Pietro V e Luigi I, quest'ultimo padre di Carlo I. Duarte Nuno di Braganza era un discendente della linea michelista, ed in lui confluivano sia la pretensione michelista che costituzionalista. Maria Pia giocò sulla rivalità



Sopra, Carlo I, re di Portogallo. In basso, certificato di battesimo di Maria Pia del del 1939

tra i circoli monarchici michelisti e costituzionalisti, presentandosi come una candidata "costituzionale" (cioè liberale) al trono ed il supporto dato a Salazar da Duarte Nuno negli anni Cinquanta la aiutò molto in questa tattica, facilitandole il compito di rappresentarsi come la pretendente liberale e democratica. E in questa attività di reclamo al trono portoghese si dimostrò assai attiva, tanto che molti articoli su lei - che frequentò spesso il jet set - furono pubblicati in giornali italiani, portoghesi e di tutto il mondo. Nel mese di febbraio del 1965 si recò in Portogallo per visitare la tomba di re Carlo I, ma mentre lasciava lo stato per tornare in Spagna fu arrestata e trattenuta per una notte, venendo in seguito liberata su richiesta dell'ambasciata italiana. In passato Maria Pia aveva sostenuto per anni di essere figlia illegittima di Alfonso XIII di Spagna, tanto che il re dovette smentirla pubblicamente. Ebbe contatti con l'infante Giacomo Enrico di Borbone-Spagna, e creò una fitta corrispondenza con i membri delle famiglie reali europee allo scopo di guadagnare una legittimità all'interno dei circoli monarchici, ma la vasta maggioranza delle risposte che ottenne fu soltanto gentile e priva di alcun supporto effettivo. Nel mese di ottobre 1966 Duarte Nuno richiese alla corte ecclesiastica della diocesi di Madrid-Alcalá di rimuovere il nome di re Carlo I dal certificato di battesimo del 1939, sostenendo che non

ci fossero prove

che il sovrano fosse realmente il padre della neonata<sup>2</sup>. Nel febbraio 1972 il caso fra Duarte Nuno e Maria Pia di Braganza giunse fino al tribunale della Sacra Rota romana; il processo fu istituito dalla commissione speciale n. 25. I sostenitori di Duarte Nuno ritennero che la corte avesse determinato che Carlo non era il padre di Maria Pia, o che comunque non ce n'erano le prove, mentre i fautori di Maria Pia sostennero che la corte avesse affermato la validità del suo certificato di battesimo e quindi la validità della sua pretesa discendenza. In realtà il 6 dicembre 1972 la corte stabilì solo che Duarte Nuno non aveva la condizione legale per presentare il caso, considerando che come cugino di secondo grado di Carlo I fosse un parente di grado troppo lontano, e non prese posizione sull'autenticità del certificato o sulle pretese al trono di Maria Pia. La Commissione Pontificia della Rota Romana che seguì il caso deliberò perciò che il battesimo di Maria Pia era valido e che il certificato di battesimo ricostruito si doveva mantenere in tutta la sua "forza, fede e vigore", ossia nella stessa situazione che era prima dell'apertura del processo. In Italia si creò un folto gruppo di sostenitori particolarmente nel Veneto che si avvicinarono a Maria Pia in buona fede, supportando le sue pretese, e di contro ella volle gratificarli con un vistoso numero di "titoli nobiliari" e "ordini portoghesi", concessioni prive di qualunque tipo di validità. Nel 1985 Maria Pia di Braganza decise, nonostante avesse una figlia e due nipoti, di nominare suo successore ed erede nelle sue "pretese dinastiche" Rosario Poidimani, un italiano che sosteneva di appartenere ad una famiglia nobile siciliana<sup>3</sup>. Così il 2 dicembre 1985 ella firmò un




<sup>2</sup> Duarte Nuno sostenne inoltre che non sarebbe stato usuale che un registro battesimale registrasse il padre di un bambino illegittimo: il rituale romano chiede al prete officiante di registrare soltanto il nome del padre se il padre stesso lo richiede o se egli è riconosciuto come genitore da un qualche documento autentico pubblico (titulus XII, caput II). Re Carlo non era chiaramente presente al battesimo, ma Maria Pia sostenne che la copia del documento (che sarebbe stato firmato da Carlo I, ma il cui originale sarebbe andato perso a causa della guerra civile) dove egli le avrebbe assegnato tutti i diritti dei principi del Portogallo sarebbe stata una giustificazione sufficiente per la legge ecclesiastica.

<sup>3</sup> Rosario Poidimani, nato a Siracusa nel 1946, sostiene di discendere da Gombaldo de Podio, barone di Cugno, governatore del Castello di Siracusa, nel 1299 e di essere un discendente di Luigi I di Portogallo e dell'imperatore Ludovico il Cieco. Nel 1979 Rosario fondò a

documento in cui sosteneva di poter emendare la costituzione portoghese del 1838 in modo da poter riconoscere il Poidimani come suo “erede”. Il 19 febbraio 1986 firmò una seconda versione del documento affermando esserci una relazione di sangue tra i due, senza peraltro specificare di che tipo. Il 3 aprile 1987 infine firmò un documento con cui “abdicava” alle sue pretese al trono portoghese trasferendo i relativi “diritti” a Poidimani; poi settimane dopo, Maria Pia e Poidimani tennero una “cerimonia” in Portogallo che confermava l’“abdicazione”: dichiarando che il motivo di essa in favore del Poidimani era dovuto alla mancanza di supporto dalla sua discendenza ritenendo il Poidimani l’unica persona in grado di fronteggiare il ramo rivale michelista. Così dal 1987 Poidimani iniziò ad usare il titolo di “*sua altezza reale dom Rosario di Sassonia-Coburgo-Gotha Braganza, ventiduesimo duca di Bragança*” e da allora cercò di promuovere le sue pretese, benché nessuna casa reale europea sul trono o fuori dal trono le riconoscessero. Evito di trattare, perché non interessanti per questo editoriale, le vicende dal 2007 al 2013. Mi limito a dire che cercai un incontro con Maria Pia ormai anziana ed ospite di una casa di riposo tramite il gen. Amos Spiazzi di Corteregia, desiderando commentare con lei un discorso fatto a Madrid con l’infante don Carlos, duca di Calabria, ma non mi fu concesso proprio dal Poidimani. Ricordo che i figli adulterini non succedevano al trono nel regno di Portogallo, e ogni possibile test del DNA è oggi precluso dalla decisione di farla cremare. Tornando al sito [www.chivalricorders.org](http://www.chivalricorders.org) dello studioso di diritto nobiliare, dinastico ed ordini cavallereschi Guy Stair Sainty, vi viene pubblicato un ben documentato studio di carattere scientifico sulla Real Casa di Portogallo, con considerazioni sulla “pretensione” di Rosario Poidimani. Qui ci limitiamo ad inserire una parte delle varie sentenze relative alla vicenda, dal cui contenuto



Sopra, la cerimonia in Portogallo della cosiddetta “abdicazione” di Maria Pia a favore di Rosario Poidimani. In basso, prima pagina della “abdicazione” del 3 aprile 1987



appare chiaro l’intero caso. Il Tribunale di Vicenza il 5 agosto 2004 emise la sentenza relativa al reclamo ex art. 669 terdecies cpc contro l’ordinanza del Tribunale di Vicenza del 4.06.04 presentato da Guy Stair Sainty contro il signor Rosario Poidimani. In modo che: “Il Tribunale di Vicenza, dopo aver visto l’articolo 669 terdecies cpc, in accoglimento del reclamo depositato in data 24.06.04 da Stair Sainty Guy, REVOCA il provvedimento ex art. 700 cpc del 4.06.04 emesso dal tribunale di Vicenza nella causa n. 8304/2003 RG e oggetto del presente reclamo. Spese al definitivo”. La storia continua in Tribunale ed il *Giornale di Vicenza* del 16 ottobre 2010 titola: *Il “principe” Poidimani batte il re dell’araldica*, scrivendo: “Rosario Poidimani ha vinto una causa civile per diffamazione<sup>4</sup> contro il grande esperto americano (n.d.r. non americano ma britannico) di araldica Guy Stair Sainty, condannato dal tribunale a risarcire 20 mila euro di danno morale per avere utilizzato espressioni lesive della sua reputazione. In particolare, scrive il giudice Michela Rizzi, «si ritiene superato in presenza di attacchi personali diretti a colpire il destinatario su un piano individuale senza alcuna finalità di interesse pubblico» il cosiddetto ‘diritto di critica storica’. La sentenza del tribunale berico è interessante perché partendo dall’analisi del classico esercizio del ‘diritto di cronaca’, arriva ad enunciare i limiti del ‘diritto di critica storica’

passando per il ‘diritto di critica’ ribadendo che «l’esposizione deve essere mantenuta in termini misurati». La controversa vicenda riguarda la successione al trono di Portogallo di cui Poidimani, 65 anni, di Vicenza, come è

Pordenone un “Istituto internazionale delle relazioni diplomatiche” (IIRD). Vari diplomatici firmarono il documento di fondazione di tale istituto secondo quanto dichiara il sito dell’IIRD (JEAN PAILLER, *Maria Pia: A Mulher que Quería Ser Rainha de Portugal*. Lisbon, Bertrand, 2006, pp. 17-18).

<sup>4</sup> Sentenza n. 1388/10 del Tribunale di Vicenza.

risaputo, sostiene di essere l'erede legittimo in qualità di principe per avere acquistato il titolo successorio il 3 aprile 1987 con atto davanti al notaio Barone di Vicenza da 'tale donna Maria Pia di Sassonia Coburgo Braganza'.

L'araldico Stair Sainty in un articolo apparso nel sito World Wide Web dal titolo 'Al falso duca di Braganza' randella Poidimani sostenendo tutta una serie di carinerie sul personaggio, più volte al centro di vicende giudiziarie dalle quali spesso è uscito a testa alta, e che attualmente si trova sul banco degli imputati davanti al tribunale di Busto Arsizio per associazione per delinquere e truffa. Il giudice Rizzi, ovviamente, ben si guarda dall'entrare nel merito della querelle sulla «legittimità o meno dei titoli vantati dall'attore e della veridicità della qualifica che lo stesso si attribuisce di 'legittimo erede del trono di Portogallo'» e valutare se Poidimani è stato diffamato o meno dal riconosciuto esperto internazionale. Dopo avere ribadito un principio importante in tema di diffamazione via internet sul tribunale competente, spiegando che esso è dove



Rosario Poidimani in una udienza di San Giovanni Paolo II

«coincide il luogo di domicilio del danneggiato», cioè per Poidimani Vicenza - è quello che succede per la diffamazione televisiva o radiofonica - la dott. Rizzi osserva che in «caso di critica storica» si supera tale diritto quando gli attacchi personali non hanno alcuna finalità di pubblico interesse. Che Poidimani, proprio per questa sua pretesa successoria al trono di Portogallo, sia una persona di rilevanza pubblica non ci piove e le questioni che lo riguardano sono di interesse collettivo. Ma le espressioni di critica, per quanto possano essere forti, non possono gettare discredito sugli individui. Per il giudice questo è accaduto nella critica di Stair Sainty a Poidimani - come quando usa il termine "idioti" verso coloro che credono in lui - e per questo deve pagare in solido per il danno morale arrecato. L'esperto araldico farà ricorso. I.T.". Dall'uscita della sentenza Rosario Poidimani inizia un bombardamento "mediatico" in vari siti a lui riconducibili inneggiando alla vittoria sul serio studioso e facendo apprezzamenti anche pesanti sul lavoro condotto su base documentale da uno dei maggiori studiosi del mondo di queste materie, ma finalmente il 27 gennaio 2016 la Corte d'Appello di Venezia dà ragione a Guy Stair Sainty condannando Rosario Poidimani. Di seguito la sentenza:

Sentenza n. 730/2016 pubbl. il 30/03/2016

RG n.2667/2010

Repert. N. 680/2016 del 30/03/2016

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA  
SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati  
Dott. Mario BAZZO Presidente  
Dott. Clotilde PARISE Consigliere  
Dott. Lisa MICOCHERO Consigliere est.  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2667 del Ruolo Generale dell'anno 2010

TRA

GUY STAIR SAINTY,

rappresentato e difeso dall' Avv.to BORGIO GIOVANNI e dall' Avv.to RUSSO SERGIO (RSSSRG48R18F839H9 CONTRÀ  
PORTA PADOVA 17 36100 VICENZA; e con domicilio eletto in VIA FAPANNI 24/3 VENEZIA MESTRE

PARTE APPELLANTE

CONTRO

ROSARIO POIDIMANI, S.A.R. Dom.  
contumace

PARTE APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 13882010 del Tribunale di Vicenza

CONCLUSIONI

PER LA PARTE APPELLANTE:

Assolvere l'appellante da ogni pretesa di risarcimento, avanzata nei suoi confronti dall'attore. Con il favore delle spese.  
In denegato subordinate e per mero tuzionismo, disporre la compensazione parziale o integrale delle spese di lite dei due gradi di giudizio.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato Poidimani S.A.R. Dom Rosario adiva il Tribunale di Vicenza esponendo che Stair Sainty Guy aveva pubblicato via internet un articolo avente ad oggetto la questione della successione al trono del Portogallo sul sito [www.chivalricorders.org](http://www.chivalricorders.org); che tale articolo aveva carattere diffamatorio nei suoi confronti mettendo in

dubbio la sua qualità di unico legittimo pretendente al trono di detto paese; che in particolare alcune affermazioni avevano leso il suo onore e la sua reputazione. Ciò premesso evocava in giudizio Stair Sainty Guy per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva il convenuto sollevando eccezione di difetto di giurisdizione e di competenza; chiedeva poi chiedendo il rigetto delle domande svolte. Con sentenza n. 1388/10 il Tribunale di Vicenza condannava il convenuto a versare all'attore la somma di 20000,00 Euro. In particolare il Giudice di prime cure riteneva che l'articolo in questione conteneva dei passi che non rispettavano il limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione, che doveva essere rispettata anche in caso di critica storica. Avverso detta sentenza proponeva appello avanti questa Corte Stair Sainty Guy. Con il primo motivo d'appello l'appellante affermava di aver pubblicato l'articolo senza alcun intento diffamatorio, ma solo per divulgazione scientifica sulle vicende dinastiche del Portogallo; riteneva poi che le sue affermazioni erano comunque scriminate dal diritto di critica storico-culturale e di critica politica, avendo rispettato il limite della continenza. L'appellato rimaneva contumace. Precisate dall'appellante le conclusioni come in epigrafe, la Corte si riservava la decisione all'esito dei termini con il deposito di comparse conclusionali. L'appello può trovare accoglimento, con conseguente riforma della sentenza di primo grado. Va infatti escluso che l'articolo di critica storica in questione abbia carattere diffamatorio in quanto



Tomba di Maria Pia con il marito il gen. Giuseppe Blais nel cimitero di Vicenza

le espressioni usate sono rispettose del limite della continenza formale e non si concretano in un attacco personale all'appellato. Infatti come si evince dalla lettura dell'articolo, esso si concreta in una disamina storica sulle vicende dinastiche del Portogallo in cui lo storico conclude nel senso che il Poidimani non può ritenersi, come da lui affermato, legittimo pretendente al trono. Ora il legittimo esercizio del diritto di critica è condizionato dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza da quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sì da garantire che la critica non si manifesti tramite strumenti e modalità lesive dei diritti fondamentali all'onore e alla reputazione (Cass. n. 17211/2015). Quindi in tema di diffamazione a mezzo stampa, applicabile in via analogica, l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse,

sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della figura morale della persona (Cass. n. 1434/15, Cass. n. 839/15). Nel caso di specie, le frasi che l'appellato ritiene offensive nei propri confronti in realtà si risolvono in una critica pungente alle pretese dinastiche di questi, che si limita a negare, e, soprattutto, in un bonario sarcasmo nei confronti delle persone che danno credito alle pretese del Poidimani. Infatti frasi quali *“Questa signora distribui titoli ed ordini ai suoi sostenitori sfortunatamente facendo apparentemente poca attenzione alla reputazione e al buon nome di chi li riceveva”*, *“eccetto che Poidimani ha familiarità con manovre simili a quelle utilizzate da una serie di aspiranti imperatori di Bisanzio ed anche un preteso Capo dell'Irlanda e che nessuno se non un idiota considererebbe rilevanti per la legittimità delle sue fantasiose rivendicazioni”*, *“apparente mancanza di buona fede”*, *“eterogenea combriccola”* sono tutte espressioni colorite ed ironiche, con cui l'autore esprime la propria opinione sulla questione dinastica, che non si risolvono mai in una offesa diretta del Poidimani, ma solo in una manifestazione di pensiero di segno contrario a quella dell'appellante, legittima in quanto espressione del diritto di critica. Risulta quindi rispettato il limite della continenza intesa come correttezza formale in quanto le uniche espressioni più pungenti, come *“idiota”* o *“combriccola”*, non sono riferite al Poidimani, ma alle persone che lo appoggiano, e non danno discredito di riflesso, al personaggio pubblico, in quanto sono funzionali e conseguenti all'opinione dello Stair, espressa con toni vivaci, ma anche basata su di una attenta ricostruzione storica, secondo cui l'appellato non può essere considerato il legittimo pretendente al trono di Portogallo. Ciò comporta che la domanda svolta dall'appellato deve essere rigettata. Le spese di lite di entrambi i gradi, stante la soccombenza dell'appellato, vanno poste a suo carico.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Stair Sainty Guy nei confronti di Poidimani S.A.R. Dom Rosario, così decide:

- In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza n. 1388/2010 del Tribunale di Vicenza, rigetta la domanda svolta da Poidimani S.A.R. Dom Rosario;
- Condanna Poidimani S.A.R. Dom Rosario a corrispondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in 6720,00 Euro, di cui 100,00 Euro per spese, 1620,00 Euro per diritti ed 5000,00 Euro per onorari, oltre IVA CPA e rimborso forfetario come per legge, e, per il presente, in 3500,00 Euro per compensi, oltre a 200,00 Euro per esborsi, IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge. Così deciso in Venezia, il 27 gennaio 2016.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Lisa Micochero

Mario Bazzo

Depositato in Cancelleria Venezia 30 Mar 2016

Il Cancelliere

Dott.ssa Carla Greca

Le immagini presenti nell'articolo sono tratte dal sito <http://www.royalhouseofportugal.org>